

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-2882 del 11/06/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata da Arpa con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;

Dato atto che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevede che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso devono presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Dato atto che l'Impresa Individuale NANNI GIORGIO è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente relativa all'impianto sito in Comune di Bagno di Romagna - Loc. Cà di Pasquetta;

Vista la comunicazione acquisita al PGFC/2018/18509 del 29/10/2018, come integrata con documentazione acquisita al PGFC/2018/18977 del 08/11/2018, inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M.

69/2018 dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC/2018/20226 del 29/11/2018, con la quale contestualmente è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PGFC /2018/21513 del 20/12/2018, come rettificata e integrata con documentazione acquisita al PG/2019/16573 del 31/01/2019 e al PG/2019/52574 del 02/04/2019, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale è stato individuato anche il settore specifico di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;

Dato atto che in data 05/04/2019 il responsabile dell'endoprocedimento "recupero rifiuti", ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: "(...)

a) è inserita la seguente **prescrizione lett. F** nell'Allegato A dell'AUA rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3649 del 02.12.2014, prot. prov.le n. 110358/14, come modificato con DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016:

F) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato Allegato A dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG n. 52574 del 02.04.2019, denominata "Planimetria area destinata attività di recupero rifiuti non pericolosi area sita in Loc. Ca' Pasquetta-S. Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna", scala 1:200, a firma del geom. R. Babini.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142, come segue:

a) nell'ALLEGATO A è inserita la seguente **prescrizione lett. F**:

F) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG/2019/52574 del 02/04/2019, denominata "Planimetria area destinata attività di recupero rifiuti non pericolosi area sita in Loc. Ca' Pasquetta-S. Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna", scala 1:200, a firma del geom. R. Babini.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142, **come segue:**
 - a) nell'ALLEGATO A è inserita la seguente **prescrizione lett. F:**

F) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato *“granulato di conglomerato bituminoso”* se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
 - b) la **planimetria di riferimento** dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG/2019/52574 del 02/04/2019, denominata *“Planimetria area destinata attività di recupero rifiuti non pericolosi area sita in Loc. Ca' Pasquetta-S. Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna”*, scala 1:200, a firma del geom. R. Babini.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.